



CENTRE INTEGRE DES METIERS DE L'AGROBUSINESS ET  
LA FORESTERIE CIMAF-Sarl



Consiglio per la ricerca in agricoltura  
e l'analisi dell'economia agraria

## ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO

.TRA

Il Centro integrato dei mestieri dell'agroalimentare e della silvicoltura in forma abbreviata "CIMAF" SARL con sede a Dakar, comune di Tivaouane Peulh, Tel: 77 558 75 64, e-mail: institutcimaf@gmail.com, businet@hotmail.com, Rappresentata dal Sig. Arouna DIALLO, in qualità di Consigliere, di seguito denominato "CIMAF"

E

**Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)**, con sede legale in Roma, Via Po 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, [REDACTED], [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

**Si concorda quanto segue:**  
**Preambolo**

- **Considerando** che CIMAF e CREA riconoscono l'importanza della formazione e della promozione dei risultati della ricerca nello sviluppo socio-economico e culturale del Senegal,
- **Considerato** che si è resa necessaria una collaborazione tra CIMAF e CREA per lo scambio di esperienze nei campi della formazione e dello sviluppo attraverso studenti, ricercatori e professionisti per la messa in comune delle loro esperienze e del loro know-how;
- **Considerando** la missione del CIMAF di supportare i giovani qualificando nuove risorse umane corrispondenti ai bisogni delle aziende del settore e garantendo loro l'occupabilità attraverso cambiamenti e / o adattamenti alle situazioni lavorative;
- **Considerato** il ruolo importante di sostegno a progetti innovativi svolto dal CIMAF, nato per fornire soluzioni all'integrazione professionale attraverso la formazione e la promozione dei risultati della ricerca, la promozione dell'autoimprenditorialità e lo sviluppo dell'occupabilità dei laureati, **post bac**;
- **Consapevole** delle esigenze espresse dalle aziende agroalimentari e agricole in termini di risorse umane, il CIMAF desidera offrire loro risorse umane di qualità al fine di consentire loro di aumentare la loro competitività nel brevissimo termine nei confronti dei mercati subregionali e internazionale, offrendo alle imprese una forza lavoro qualificata in grado di supportare la riqualificazione delle imprese senegalesi;

- Considerando la volontà comune di CREA e CIMAF di sviluppare attività agricole attraverso azioni che permettano di accompagnare e sostenere l'autopromozione di giovani e comunità nelle filiere agricole di base delle aree rurali e periurbane e urbane per stimolare lo sviluppo economico endogeno ;

**CREA e CIMAF hanno concordato quanto segue:**

**Articolo 1 - Scopo del contratto:**

Scopo del presente accordo, costituito dalle seguenti disposizioni, è definire le condizioni e le modalità per la creazione di un **quadro** di collaborazione tra CREA e CIMAF volto a garantire:

- la partecipazione di esperti CREA e CIMAF nell'identificazione, gestione e risoluzione delle problematiche sopra elencate;
- l'organizzazione congiunta di progetti di formazione integrata e altri laboratori di formazione, seminari, conferenze, convegni e simposi su temi di interesse comune;

l'accoglimento di studenti in stage, studio o soggiorno di ricerca;

- il supporto e la gestione di progetti integrati di ricerca applicata o di azioni di ricerca in discipline e ambiti di interesse comune, o richieste di ricerca che emergono a seguito della sperimentazione;
- l'agevolazione dello scambio di informazioni, documentazione, bibliografia, conoscenze varie;
- la promozione, facilitazione e trasferimento di tecnologie appropriate e cercare partneriati;
- la ricerca e lo sfruttamento delle opportunità di business nel settore pubblico e privato, vantaggiose per tutte le parti interessate;
- l'identificazione e la realizzazione di attività strutturate intorno ai servizi alla comunità e agli enti locali;

**Articolo 2: Impegni del CREA**

CREA si impegna a:

- Co-costruire con il CIMAF programmi di formazione di tipo certificato in linea con le esigenze agricole e connesse;
- Concepire progetti per la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso la creazione e il trasferimento di tecnologie appropriate;

- Utilizzare le competenze dei centri di interesse e delle attività del CREA per rafforzare le capacità educative e operative delle attività del Centro CIMAF;

### **Articolo 3: Impegni CIMAF.**

CIMAF si impegna a:

- invitare (associare) il CREA ai vari eventi che organizza nonché associare il proprio nome a ciascuno dei progetti mirati;
- invitare (associare) esperti CREA come risorse per seminari e altri workshop di formazione;
- accogliere gli esperti CREA nel lavoro di ricerca; realizzazione di progetti sperimentali, incentrati su innovazione, trasferimento tecnologico, ecc;
- invitare (associare) gli esperti CREA come risorse per le giurie per la difesa del lavoro degli studenti;
- invitare (Associare) il CREA a partecipare alle risposte ai bandi di gara su temi comuni.

### **Articolo 4: Impegno delle Parti. Disposizioni generali**

Le Parti affermano la realtà del loro coinvolgimento nella Partnership che è oggetto del presente accordo e si impegnano a rispettare, nell'ambito della Partnership, le raccomandazioni, le prescrizioni e le normative specifiche che le disciplinano.

In uno spirito di rispetto reciproco, si adoperano per attuare tutti i mezzi che consentano il corretto adempimento degli obblighi loro imposti dalle disposizioni del presente accordo.

Ciascuna parte sostiene i costi della propria partecipazione ad attività congiunte. Le attività poste in essere dal presente contratto sono subordinate alla disponibilità di fondi e di personale e alle leggi e norme dei rispettivi Paesi ovvero ad obblighi internazionali e - nei confronti della Parte italiana - agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea. (UNIONE EUROPEA).

### **Articolo 5: Accordo finanziario**

Qualsiasi costo che possa derivare dall'attuazione della presente convenzione non implica spese aggiuntive per i bilanci delle rispettive Parti.

Le due Parti, di comune accordo e attraverso successivi accordi di attuazione, decidono le forme dettagliate di cooperazione definendo i temi, la capacità e l'efficacia di tale cooperazione e il livello delle risorse finanziarie a loro disposizione, iniziative congiunte e scienziati coinvolti.

### **Articolo 6: Durata e risoluzione**

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di quattro (04) anni dalla sua firma. È rinnovabile previo espresso accordo delle Parti sulla base di una valutazione tecnico-finanziaria del suo grado di applicazione e dei risultati delle azioni e dei progetti realizzati negli ultimi anni (per la durata dell'accordo). Il presente contratto deve essere stipulato entro tre (3) mesi prima della scadenza della data prevista nel presente contratto.

Può, inoltre, essere risolto anticipatamente, su richiesta di una delle Parti, soggetto a un periodo di preavviso di tre (3) mesi, e ciò senza che nessuna delle parti possa chiedere alcun risarcimento per la risoluzione anticipata.

### **Articolo 7: modalità operative**

Al fine di facilitare l'attuazione della presente convenzione, le parti convengono di istituire una Commissione alla pari composta da due (02) rappresentanti di ciascuna istituzione.

Questa Commissione si riunisce almeno una (1) volta all'anno su iniziativa congiunta dei funzionari designati del CIMAF e del CREA. Al termine di questo incontro, viene stabilita e finalizzata la programmazione delle azioni e dei partenariati sui punti tecnici stabiliti in comune accordo tra CIMAF e CREA.

Le riunioni tecniche o di lavoro aperte ai membri del comitato sono organizzate, se necessario, quando si tratta di una questione, considerata dalle parti come importante per entrambe le istituzioni.

### **Articolo 8: proprietà intellettuale**

Le Parti rimangono titolari esclusivi di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi a creazioni originali, tecnologie, sistemi, database, documenti, media, know-how, marchi, loghi e altri segni distintivi di cui sono rispettivamente titolari, salvo esplicito trasferimento. materiali progettati nel contesto della realizzazione di progetti che conducono congiuntamente.

I loghi non possono essere utilizzati senza la preventiva autorizzazione delle Parti.

### **Articolo 9: Riservatezza - Segreto professionale**

Le Parti si impegnano a rispettare e garantire che i loro relatori o altri esperti designati rispettino la riservatezza, da un lato, di documenti o informazioni di qualsiasi tipo riguardanti l'altra parte, ad eccezione delle informazioni che sono diventate di dominio pubblico o ottenute da terzi con mezzi legittimi, e d'altra parte sul presente contratto, sui suoi allegati e su eventuali emendamenti, salvo l'obbligo di dichiararli per garantirne l'esecuzione.

### **Articolo 10: Risoluzione delle controversie**

In caso di difficoltà o controversie tra le Parti in occasione dell'interpretazione, esecuzione o scadenza del presente protocollo d'intesa, le Parti convengono di cercare una soluzione amichevole mediante negoziazione, direttamente nello spirito della presente Convenzione.

In caso di controversia non risolta amichevolmente dalle Parti entro sessanta (60) giorni dalla notifica della controversia da parte della più diligente, il presente accordo si risolverà immediatamente senza alcun risarcimento a carico dell'una o dell'altra delle Parti.

### **Articolo 11: Scelta del domicilio**

Le Parti dichiarano di eleggere il domicilio presso le rispettive sedi, come sopra indicato.

### **Articolo 12: Entrata in vigore della convenzione**

Questo accordo è redatto in due copie ed è applicabile dalla data della firma.

**Redatto in due (02) copie originali, una delle quali viene consegnata a ciascuna parte**

**Prodotto a Dakar, il / / 2021**

<p><b>Per il CIMAF</b> Arouna DIALLO</p> <p><b>Il Direttore</b> <b>Letto ed approvato</b></p>	<p><b>Per il CREA</b> Prof. Carlo GAUDIO</p> <p><b>Il Presidente</b> <b>Letto ed approvato</b></p>
---	--